



COMUNE DI CALTABELLOTTA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO

Preso atto delle evoluzioni e della diffusione del Covid-19 (Coronavirus), rimanendo in stretto contatto con gli organi competenti, invitando tutti i cittadini a mantenere senso di responsabilità e razionalità non cadendo in allarmismi, preoccupazioni e comportamenti eccessivi, in via precauzionale;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"

RENDE NOTO

Che con la predetta Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, sono state **ORDINATE**, tra le varie misure, le seguenti che sinteticamente si riportano:

Articolo 1

(Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio)

- 1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.**
- 2. E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.**
- 3. Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.**

Articolo 2

(Misure igienico-sanitarie in ambito comunale)

1. E' fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. Per l'esecuzione di tale servizio i Comuni si avvalgono anche del contributo finanziario della Regione Siciliana.
- 2. E' interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.**

Articolo 3

(Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico)

- 1. E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.**
- 2. E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.**

3. I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.

4. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

5. Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.

Si rammenta che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla predetta Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

Caltabellotta, 20 marzo 2020



Il Sindaco
Calogero Cattano